

COMUNE DI SANDIGLIANO
PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DEL REVISORE N. 3 DEL 23 LUGLIO 2018

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 20 DEL 23/07/2018 AVENTE AD OGGETTO: “D.LGS. 267/2000 ARTICOLI 175 E 193 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE COMPRENDEnte LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E IL CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020”.

Il sottoscritto Dott. Ernesto Carrera, Revisore dei conti del Comune di Sandigliano, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 18.04.2018;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n° 20 avente ad oggetto “**D.LGS. 267/2000 ARTICOLI 175 E 193 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE COMPRENDEnte LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E IL CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020**” – seduta del 23/07/2018 Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 23.07.2018 di cui all’oggetto ;

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;

considerato

- che l’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

- Che il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
- Che l’articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l’assestamento generale di bilancio;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- per l’esercizio 2018 l’assestamento generale di bilancio per gli enti resta fissato al 31 luglio e che pertanto entro la data del 31 luglio 2018 occorre procedere unicamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio adottando contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all’ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: *“l’articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l’articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l’obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi.”*;
- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Rilevato che:

- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio;
- 2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2017;
- 3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 4) sono rispettate le disposizioni dell’art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni;
- 5) è rispettato il limite di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- 7) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;

Esaminata la suddetta proposta di deliberazione del C.C., che qui si intende integralmente trascritta con relativi allegati per formare parte integrante del presente parere

Esaminati i prospetti allegati alla deliberazione:

- All.1 – Variazioni entrata
- All. 2 – Variazioni spesa
- All. 3 – Dati di interesse per il Tesoriere
- All. 4 – Equilibri di bilancio previsti al 31/12/2018
- All. 5 – Rispetto vincoli finanza pubblica (pareggio di bilancio)

- All. 6 – Stato di attuazione dei programmi

Il sottoscritto Dott. Ernesto Carrera, Revisore dei conti del Comune di Sandigliano;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

tutto ciò premesso, il sottoscritto Dott. Ernesto Carrera, Revisore dei conti del Comune di Sandigliano

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n° 20 avente ad oggetto “**D.LGS. 267/2000 ARTICOLI 175 E 193 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE COMPRENDEnte LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E IL CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020**” – seduta del 23/07/2018;

Sandigliano, 23/07/2018

IL REVISORE DEI CONTI

Firmato digitalmente

(Dott. Ernesto Carrera)

